

# Direttore dei lavori e Dibattito pubblico: decreti al vaglio delle Commissioni

16 Gennaio 2018

Il Presidente del Senato **Pietro Grasso** nella Seduta del 9 gennaio scorso ha comunicato che “Per effetto dello scioglimento delle Camere, **l’attività legislativa dell’Assemblea e delle Commissioni**, secondo la prassi parlamentare, **è limitata all’esame di atti dovuti**, quali disegni di legge di conversione di decreti-legge e gli atti urgenti connessi ad adempimenti internazionali e comunitari. Possono, inoltre, svolgersi, in sede di Commissione, **le procedure per i pareri parlamentari sugli atti del Governo**”.

Il Senato dovrebbe esprimere, quindi, il proprio parere sia sullo “*schema di decreto ministeriale recante regolamento di approvazione delle linee guida concernenti le modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione dei contratti relativi a servizi o forniture*” sia sullo “*schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante regolamento concernente modalità di svolgimento, tipologie e soglie dimensionali delle opere sottoposte a dibattito pubblico*”. Sino ad oggi, però, **l’8ª Commissione** (Lavori Pubblici, Comunicazioni) del Senato non ha in previsione alcuna seduta con all’ordine del giorno i due provvedimenti.

Diversa la situazione della **Camera** dei deputati che in **VIII Commissione** (Ambiente) ha inserito per **domani 17 gennaio** all’ordine del giorno per le ore 12:00 entrambi i provvedimenti; il primo (un decreto ministeriale sulle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione dei contratti relativi a servizi o forniture) con relatore il deputato **Raffaella Mariani** ed il secondo (un DPCM relativo al regolamento concernente modalità di svolgimento, tipologie e soglie dimensionali delle opere sottoposte a dibattito pubblico) con relatore il presidente **Ermete Realacci**.

Come ben sappiamo il primo è un provvedimento atteso ormai da lungo tempo perché avrebbe dovuto essere adottato, come disposto dall’articolo 111, commi 1 e 2 del Codice dei contratti di cui al d.lgs. n. 50/2016, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del Codice stesso e, quindi, **entro il 19 luglio 2016** ed il ritardo ormai accumulato è di un anno e mezzo con l’aggravante che **con l’entrata in vigore del Dd.lgs. n. 50/2016 erano stati abrogati gli articoli dal 147 al 167 contenuti nella Parte II, Titolo VIII, Capi I, II e III del Regolamento n. 207/2010** e che, ancora oggi, con la “**dimenticanza**” di un periodo transitorio relativamente alle **norme sulla direzione dei lavori contenute nel previgente Regolamento n. 207/2010** esiste **un vuoto normativo** creatosi con l’**abrogazione “tout court”** e senza alcun periodo transitorio degli articoli (dal 147 al 177) relativi alla **Parte II, Titolo VIII del Regolamento n. 207/2010**; in pratica con tale abrogazione sono state cancellate tutte le norme cui un direttore dei lavori poteva far riferimento relativamente, tra l’altro, alla consegna dei lavori, alla sospensione e ripresa dei lavori, alla sospensione illegittima, alla determinazione dei nuovi prezzi, alle contestazioni tra la stazione appaltante e l’esecutore, ai sinistri alle persone e danni, ai danni cagionati per forza maggiore, all’accettazione qualità ed impiego dei materiali che durerà sin quando non sarà pubblicato il **decreto del MIT** relativo all’**articolo 111, comma 1** relativo alle **modalità con cui il direttore dei lavori effettua l’attività di controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione di lavori**.

Tra l’altro, anche se le Commissioni di Camera e Senato dovessero riuscire a confezionare il proprio parere prima del 4 marzo 2018 (data delle elezioni), il provvedimento, a nostro parere, non potrebbe essere adottato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti perché sarebbero necessari un nuovo

parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e del Consiglio di Stato, che si erano espressi (il Consiglio superiore dei lavori pubblici con note prot. n. 6734 del 18 luglio 2016 e prot. n. 6907 del 22 luglio 2016 ed il Consiglio di Stato con **parere n. 2282 del 3 novembre 2016**) su un **documento totalmente differente** (quello originario era composto da 2 articoli e 2 allegati) e prima dell'entrata in vigore del "decreto correttivo" di cui al d.lgs. n. 56/2017.

[schema dm](#)

[documentazione dm](#)

[schema dpcm](#)

[documentazione dpcm](#)